

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18976 del 24/09/2015

Ricusazione - Inimicizia ex art. 51, n. 3, c.p.c. - Portata - Incidenza dei provvedimenti pregressi del giudice ricusato relativi alla parte ricusante - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18976 del 24/09/2015

In tema di ricusazione del giudice, la "inimicizia" del ricusato, ai sensi dell'art. 51, comma 1, n. 3, c.p.c., non può essere desunta dal contenuto di provvedimenti da lui emessi in altri processi concernenti il ricusante, tranne che le "anomalie" denunciate siano tali da non consentire neppure di identificare l'atto come provvedimento giurisdizionale; tuttavia, qualora ricorra tale ipotesi, il giudice della ricusazione deve anche accertare se quelle anomalie, in ipotesi ascrivibili ad altre cause, siano state determinate proprio da grave inimicizia nei confronti del ricusante, su cui incombe il correlato onere di allegare fatti e circostanze rivelatrici dell'esistenza di ragioni di avversione o di rancore estranei alla realtà processuale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18976 del 24/09/2015